



COMUNE DI TREVI

PROVINCIA DI PERUGIA

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Verbale n. 08 del 20/03/2023	OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO IN MERITO ALLA COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2023 E DIRETTIVE ALLA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA IN MERITO ALLA STIPULA DELL'ACCORDO SULL'UTILIZZO DELLE RISORSE ANNO 2023 IPOTESI DI ACCORDO SULL'UTILIZZO DEL FONDO.
---	---

Il Collegio Unico di revisione Unione Comuni e Comuni aderenti, nominato per il triennio 2023/2025 con deliberazione consiliare n. 1 in data 22/02/2023 dell'Unione dei Comuni delle "Terre dell'Olio e del Sagrantino" al fine di rendere concreta la collaborazione con il consiglio comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, così come prescritto dall'art. 239, comma 1, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;

Premesso

- Che in data 17/03/2023 il Responsabile del Servizio Personale ha trasmesso copia della deliberazione n. 8 del 09/02/2023 avente ad oggetto: "ATTO DI INDIRIZZO IN MERITO ALLA COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2023 E DIRETTIVE DELLA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA IN MERITO ALLA STIPULA DELL'ACCORDO SULL'UTILIZZO DELLE RISORSE ANNO 2023", richiedendo al Collegio dei revisori la certificazione ed il parere
- di competenza;

Preso atto delle disposizioni dei Contratti Collettivi Nazionali del personale non dirigente del comparto Funzioni locali ed in particolare:

- Artt.14 e 15 del CCNL del 1/04/1999;
- Art. 54 del CCNL del 14/09/2000;
- Artt. 4 e 28 del CCNL del 02/10/2001;
- Artt. 31 e 32 del CCNL del 22/01/2004;
- Art. 4 del CCNL del 09/05/2006;
- Art. 8 del CCNL del 11/04/2008;
- Art. 4 del CCNL del 31/07/2009;
- Art. 67 del CCNL del 21/05/2018;

RF *Rm*



28 giugno 2019, n. 58;

- D.M. 17/03/2020;
- CCNL 16/11/2022

Visti in particolare

- L'art. 23, comma 2 del D.Lgs.n.75/2017 il quale prevede testualmente quanto segue:

"Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016";

- L'art. 23, comma 3 del D.Lgs.n.75/2017 il quale prevede testualmente quanto segue:

"Fermo restando il limite delle risorse complessive previsto dal comma 2, le regioni e gli enti locali, con esclusione degli enti del Servizio sanitario nazionale, possono destinare apposite risorse alla componente variabile dei fondi per il salario accessorio, anche per l'attivazione dei servizi o di processi di riorganizzazione e il relativo mantenimento, nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli della spesa di personale e in coerenza con la normativa contrattuale vigente per la medesima componente variabile";

- L'art. 40bis, comma 1 del D.Lgs.n.165/2001 il quale dispone che:

"Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti. Qualora dai contratti integrativi derivino costi non compatibili con i rispettivi vincoli di bilancio delle amministrazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 3-quinquies, sesto periodo";

- L'art.79 del CCNL del 16/11/2022 che riprende l'art. 67, comma 1 del CCNL 21/05/2018 il quale dispone che:

"A decorrere dall'anno 2018, il "Fondo risorse decentrate", è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lettere b) e c), del CCNL del 22.1.2004. Le risorse di cui al precedente periodo confluiscono nell'unico importo consolidato al netto di quelle

FCB Rm

che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative”;

- Art. 33, comma 2 ultimo capoverso del D.L. 34/2019, convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58 recante la seguente disciplina:

“Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018”;

- Il D.M. 17/03/2020 di attuazione all'art. 33, comma 2 del citato D.L. 34/2019 ed in particolare le indicazioni contenute in premessa riguardante la disciplina del fondo incentivante:

“Rilevato che il limite al trattamento economico accessorio di cui all'art. 23, comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 è adeguato, in aumento e in diminuzione ai sensi dell'art. 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, per garantire il valore medio pro capite riferito all'anno 2018, ed in particolare è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018”; in data 27 aprile 2020 è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il D.P.C.M. 17.3.2020, attuativo delle regole introdotto all'art. 33, comma 2, del D.L.34/2019, conv. in L. 58/2019 e s.m.i. inerenti, tra l'altro l'obbligo di adeguamento in aumento del limite di cui al richiamato art. 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017 in caso di incremento del personale-;

l'art. 40-bis, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 prevede che il Collegio dei Revisori effettui il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio e con quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili;

Vista la Richiesta di parere in oggetto;

Visto il bilancio di previsione finanziario per il periodo 2023/2025;

Visto il D. Lgs. n. 267/2000;

Visti gli articoli 40, 40-bis e 48, D. Lgs. n. 165/2001;

Visto il CCNL 16/11/2022

Richiamati

- la deliberazione della Giunta Comunale del 07/03/2023 con la quale è stato approvato il D.U.P. 2023-2025;
- la deliberazione della Giunta Comunale del 07/03/2023 con oggetto “Approvazione del bilancio di previsione 2022/2024;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 85 del 7/06/2022 avente per oggetto “Approvazione del piano esecutivo di gestione per l'anno 2022 parte finanziaria”;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 30/06/2022 con oggetto “Approvazione del Rendiconto 2021”;
- vista la “Relazione illustrativa relazione tecnico-finanziaria all'accordo sull'utilizzo delle Risorse Decentrate anno 2023” in data 16/03/2023
- la determinazione n. 102 del responsabile dell'area finanziaria del 14/03/2023

FC/S
Rm

- i decreti sindacali n. 8 del 8/7/2022 e n. 12 del 30.12.2022 sono stati nominati i responsabili delle aree in cui è organizzato l'ente

Visto il principio contabile applicato di cui all'allegato n. 4/2 al D.Lgs.n.118/2011, in particolare il paragrafo 5.2);

Visti i pareri di regolarità contabile, regolarità tecnica, certificati di pubblicazione.

Esaminata

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 8 del 09/02/2023 con oggetto "Atto di indirizzo in merito alla costituzione del fondo risorse decentrate anno 2022 e direttive alla delegazione trattante di parte pubblica in merito alla stipula dell'accordo sull'utilizzo delle risorse anno 2023";
- La determina n. 102 del 14/03/2023 comprese le tabelle e la relazione illustrativa e relazione tecnico-finanziaria sulla costituzione del fondo per Posizioni organizzative relativa al periodo 2023;
- la pre-intesa di accordo per l'utilizzo delle risorse decentrate valida per la parte economica anno 2023 sottoscritta in data 16/03/2023 tra la delegazione trattante di parte pubblica e la delegazione sindacale;

Preso atto della quantificazione del "fondo", a firma del Responsabile del Servizio Personale, per un importo complessivo di € 200.900,10 di cui il Totale di risorse sottoposto a certificazione così come indicato nella relazione del servizio del personale è un importo pari a:

TOTALE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2023	200.900,10
Di cui assoggettati ai limiti 2016	154.304.31
DECURTAZIONE PER RISPETTO LIMITE 2016	25952.34
FONDO RISORSE DECENTRATE sottoposte a certificazione ANNO 2023	174.947,76
Da approvare	

Accertato che, per le ragioni sopra esposte, in applicazione dell'art. 23, comma 2, del D.lgs 75/2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente allo sviluppo delle risorse umane ed alla produttività costituito dal presente atto non supera il corrispondente importo determinato per l'anno 2016, che ammonta a complessivi € 154.304,31, come riportato nel prospetto del presente verbale e come indicato nella relazione del servizio del personale;

Verificato che il fondo per le risorse decentrate 2023, così come definito, consente di rispettare i vigenti limiti in tema di contenimento della spesa del personale per quanto concerne la conformità all'art. 1: comma 557 della legge n. 296/2006, nonché il permanere degli equilibri di bilancio;

Evidenziato che:

- il fondo rispetta le disposizioni normative in materia di limiti, non superando l'importo del fondo 2016;
- la spesa relativa alla costituzione del fondo incentivante il personale per l'anno 2023 è

FR *Rm*

stata correttamente prevista nel bilancio di previsione 2023-2025 deliberato dalla Giunta Comunale ed in fase di approvazione dal Consiglio Comunale.;

Tutto ciò premesso

Visto anche il bilancio di previsione finanziario per il triennio 2023/2025 in fase di approvazione da parte del Consiglio Comunale ;

Visto il CCNL DEL 16/11/2022 e i CCNNLL precedenti per le disposizioni non disapplicate;

Visti gli art. 40, 40bis e 48 del D.Lgs.n.165/2001;

Visto il D.Lgs.n.267/2000 ed in particolare l'art. 239;

Visto il D.Lgs.n.165/2001;

Visto il D.Lgs.n.118/2011 ed i principi contabili applicati in particolare il n. 4/2;

Vista la Circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 25/2012;

Visti lo Statuto ed il Regolamento di contabilità dell'Ente;

Tenuto conto che:

-nella determinazione n. 102 del 14/03/2023 il totale fondo costituito ammontava ad € 174.947,76; - nel verbale di preintesa sottoscritto risultava pari ammontare , ovvero € 174.947,76; - così come nella Relazione Illustrativa e tecnico finanziaria risulta un ammontare del Fondo di € 174.947,76

Tenuto conto altresì che:

- Il CCNL prevede che "Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dal collegio dei revisori dei conti ...".

- l'art.40-bis, comma 1, del D.Lgs. 165/2001 affida all'Organo di revisione "...il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dagli obblighi di legge con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori...";

- detto controllo va effettuato prima dell'autorizzazione da parte della Giunta Comunale alla ratifica dell'accordo stesso.

- che il finanziamento relativo al suddetto fondo trova copertura negli appositi capitoli del bilancio 2023/2025 in corso di approvazione

Il Collegio dei Revisori:

- analizzati gli atti messi disposizione, tenendo conto delle normative vigenti in materia e delle Determine e Deliberazioni e Pareri citate ed illustrate negli atti visionati;

- **certifica** la relazione illustrativa e tecnico finanziaria, considerato che il contenuto delle medesime è conforme allo schema approvato dal MEF – Ragioneria Generale dello Stato,

- prende atto della preintesa sottoscritta su Destinazione del Fondo

Certifica

nel rispetto delle norme richiamate in premessa, per quanto di competenza, che la costituzione del fondo per le risorse decentrate da destinare allo sviluppo delle risorse umane ed alla produttività per l'anno 2023 è stata formulata nel rispetto dei vigenti limiti normativi/contrattuali e dei vincoli di bilancio, raccomandando sempre il controllo puntuale del rispetto del limite 2016

FCB Rm

ESPRIME

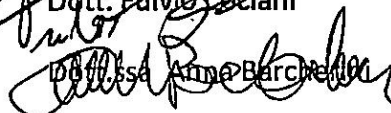
Parere favorevole sull'ipotesi di accordo in questione, vincolando il medesimo al bilancio 2023/2025 in corso di approvazione, in cui il fondo trova copertura.

Trevi, 20/03/2023

L'Organo di revisione


D.ssa Rosella Murasecco


Dott. Fulvio Caciari


Dott.ssa Anna Barchetti